



Comune di Pontedera

Provincia di Pisa

ORIGINALE

3° SETTORE SERVIZI FINANZIARI, ALLA PERSONA E ORGANIZZAZIONE

**Determinazione n° 245 del 22/03/2022**

**OGGETTO: RICORSO EX ART. 702 BIS C.P.C. AL TRIBUNALE DI PISA PROMOSSO DA OMISSIS 1 E OMISSIS 2 PER L'ISCRIZIONE NELL'ANAGRAFE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE DI OMISSIS 2 E REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO DI CONVIVENZA. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E CONFERIMENTO INCARICO LEGALE ALL'AVV. LUIGI BIMBI DEL FORO DI PISA. CIG Z8A35A938A**

**IL SEGRETARIO GENERALE**

**2° SERVIZIO UFFICIO ASSOCIATO TRIBUTI, CONTENZIOSO E DEMOGRAFICI**

**DECISIONE**

- 1) **Prende atto**, per le ragioni espresse nell' Informativa di Giunta Comunale n. 7 del 17/03/2022, allegata al presente atto (Allegato A) quale parte non integrante e conservata in atti, della necessità di costituirsi nel ricorso al Tribunale di Pisa promosso da Omissis 1 e Omissis 2 per per l'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente di Omissis 2 e la conseguente registrazione del contratto di convivenza;
- 2) **Conferisce** incarico legale all'Avv. Luigi Bimbi del Foro di Pisa, con studio in Pisa Via Palestro n.25, per un importo pari ad euro comprensiva di spese generali, cap e Iva, con ogni facoltà di legge, ivi compresa quella di rinunciare agli atti, accettare analoghe rinunce, transigere nonchè sottoscrivere ogni atto del processo;
- 3) **Impegna** a favore dell'Avv. Luigi Bimbi la somma di euro 2.340,24 comprensiva di spese generali, cap e Iva, al Cap 10102322480 - Livello V 1030299002 "Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti-Spese legali" dell'esercizio finanziario 2022, come da preventivo trasmesso dall'Avv. Bimbi, agli atti d'ufficio, quale corrispettivo per l'attività professionale nel giudizio sopra descritto;
- 4) **Informa** l'Avvocato incaricato che, qualora lo svolgimento dell'incarico richieda prestazioni ulteriori, per le quali tale impegno risulti inadeguato, il compenso – su richiesta preventiva del professionista e fermo restando quanto stabilito dal c.1 dell'art. 9 del D.L. n.1/2012, convertito con L. n. 27/2012 e dal D.M. 55/2014 e s.m.i. e dei principi generali in materia di esecuzione degli appalti – potrà essere variato;

- 5) **Nomina** l'Avv. Luigi Bimbi responsabile esterno del trattamento dati personali, con riferimento ai dati afferenti il seguente incarico, come da lettera di nomina, conservata in atti;
- 6) **Dà atto** che i dati sensibili di cui al presente provvedimento, dei quali viene omessa la pubblicazione ai sensi del D.Lgs 196/2003, sono riportati nell'Allegato B, non pubblicato ai sensi del D. Lgs.n°196/2003 e delle "Linee guida in materia di trattamento dei dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati" fornite dall'Autorità Garante della Privacy e Pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n°134 del 12 giugno 2014.

## MOTIVAZIONE

In data 08/11/2021, prot. 37938/2021, Omissis 1, residente a Pontedera, e Omissis 2, cittadina extracomunitaria non residente, trasmettevano, per il tramite del loro legale, il contratto di convivenza tra gli stessi per la registrazione nell'anagrafe della popolazione residente.

Vista la legge 76/2016 (Legge Cirinnà) e la Circolare n. 78 del 21/09/2021 del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari interni e Territoriali, il Servizio Demografico di questa Amministrazione comunicava, con nota prot. 38460/2021, l'impossibilità a procedere alla registrazione dell'Accordo di Convivenza, stante la mancanza della dichiarazione anagrafica di Omissis 2. A tale comunicazione seguiva l'istanza di iscrizione anagrafica di Omissis 2, con nota prot. 38879/2021, dichiarata tuttavia improcedibile dall'ufficio per mancanza di allegazione del titolo di soggiorno in corso di validità, come richiesto dall'art. 4 del T.U. immigrazione ( D.lgs. 286/1998 s.m.i.).

In data 01/02/2021, prot. 4011/2022, gli odierni ricorrenti notificavano a questa Amministrazione ricorso al Tribunale di Pisa ex art. 702 bis c.p.c. per l'iscrizione anagrafica di Omissis 2 e la conseguente registrazione del contratto di convivenza. Il ricorso si fonda prevalentemente sulla presunta regolarità di soggiorno di Omissis 2 al momento della richiesta di registrazione in quanto munita di visto per motivi turistici; su recenti interventi della giurisprudenza di merito che avrebbero sancito il diritto all'iscrizione anagrafica dei cittadini extraUE aventi una relazione stabile con cittadini UE, accertata anche mediante contratto di convivenza registrato davanti a notaio ovvero ad avvocato, facendo perciò applicazione delle norme di cui al D.lgs 30/2007 che stabiliscono un regime agevolato di soggiorno per i familiari ExtraUE di cittadini comunitari; sulla tutela del diritto all'unità familiare, come configurata dalla giurisprudenza della Corte Europea e dalla normativa interna alla luce dell'art. 3 della Costituzione. In particolare si fa riferimento all'art. 2 della direttiva 2004/38/CE, recepita con il D.Lgs. 30/2007, che prevede il diritto di soggiorno permanente dei familiari di paesi terzi dei cittadini UE, richiamando espressamente l'ipotesi del partner che abbia contratto un'unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro, qualora quest'ultima equipari l'unione registrata al matrimonio. I ricorrenti, sostenendo un'interpretazione estensiva e costituzionalmente orientata, ricomprendono nella fattispecie anche i partner con unione registrata con cui il cittadino Ue abbia una stabile relazione debitamente attestata.

Il Servizio scrivente ritiene sussistere valide e fondate ragioni per resistere in giudizio ed ottenere il rigetto del ricorso, sostenendo che l'eventuale applicazione estensiva del D.Lgs 30/2007 ai cittadini extracomunitari sulla base del vincolo affettivo more uxorio con cittadino italiano, operata da alcuni giudici di merito, potrebbe essere eventualmente valutata dalla competente autorità di pubblica sicurezza per il rilascio del permesso per motivi familiari, ma non dall'ufficiale d'anagrafe che non ha alcuna competenza ad adottare autonomamente l'agevolazione genericamente prevista dal D.lgs. 30/2007, a pena d'iscrivere anagraficamente uno straniero sprovvisto di permesso di soggiorno, in violazione delle norme di legge vigenti in materia. L'attività dell'ufficiale d'anagrafe è infatti un'attività amministrativa e come tale, per definizione vincolata, a maggior ragione nell'esame di un requisito - quale la verifica e l'attestazione della regolarità del soggiorno - che è attribuita esplicitamente all'autorità di pubblica Sicurezza. Si rileva inoltre che il Ministero dell'interno, a lungo interpellato anche da enti comunali, è intervenuto con la Circolare n. 78

del 21 Settembre 2021 riportando un parere dell'Avvocatura dello Stato che precisa che dalla disciplina vigente emerge che la registrazione del contratto di convivenza sia l'ultima di una serie imprescindibile di atti quali: un legame affettivo di coppia, la costituzione della convivenza di fatto attraverso la dichiarazione anagrafica, e quindi la regolarità del soggiorno dei richiedenti (atto costitutivo), ed, eventualmente, il contratto di convivenza concluso davanti ad un legale e la registrazione di quest'ultimo, utile per l'opponibilità a terzi.

Ne deriva che il convivente extracomunitario non può quindi essere considerato un componente della famiglia anagrafica in quanto privo di valido documento di soggiorno e quindi irregolare sul territorio dello Stato. Il requisito della dichiarazione anagrafica previsto dal comma 37 dell'art. 1 della L. 76/2016 è posto dall'ordinamento al fine di consentire la puntuale identificazione di tutti i soggetti stranieri che circolano sul territorio dello Stato, e quindi, al fine di tutelare un interesse generale, quale quello della sicurezza e dell'ordine pubblico.

Considerata l'urgenza di individuare un legale al fine costituirsi in giudizio nei termini di legge, essendo fissata l'udienza per il giorno 7 Aprile 2022, con termine per la costituzione fino a 10 giorni liberi prima dell'udienza, il Servizio scrivente ha altresì ritenuto congruo e opportuno chiedere la disponibilità alla difesa e il preventivo all'Avv. Luigi Bimbi del foro di Pisa, in quanto già affidatario dell'incarico della rappresentanza e della difesa in giudizio di questo ente in un ricorso in materia elettorale.

L'Avv. Bimbi con nota agli d'ufficio ha inviato a mezzo mail il preventivo per il ricorso in oggetto di euro 1.845,00 oltre oneri di legge. Il preventivo risulta congruo, anzi particolarmente conveniente in quanto calcolato sui valori minimi di cui alle tabelle del D.M. 55/2014 e s.m.i. e poi ulteriormente ridotto di 1/3.

Dato atto che:

– l'art.17 del Nuovo Codice Appalti esclude dall'applicazione delle disposizioni del Codice i servizi legali aventi ad oggetto tra l'altro "la rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato" e che detta norma, coordinata con l'art. 4 del medesimo decreto, prevede che tale affidamento avvenga "nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità..."

– in applicazione del principio di proporzionalità si ritiene ammesso l'affidamento diretto degli incarichi di patrocinio legale sotto la soglia dei 40.000,00 purché motivato in analogia con quanto dispone l'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n.50/2016;

– è necessario contemperare il rispetto dei principi richiamati nel D.Lgs. n.50/2016 con il rispetto dei termini processuali imposti dalla procedura al fine di perseguire gli obiettivi di efficacia e tempestività dell'azione amministrativa

– le Linee Guida Anac n. 12 recanti «Affidamento dei servizi legali» del 24/10/2018, affermano che nel caso di patrocinio legale conferito in relazione ad una specifica e già esistente lite ( art. 17, c.1 lett. D) , n.1) si configura la tipologia contrattuale del contratto d'opera intellettuale di cui agli art. 2229 e ss. C.C. e che è consentito l'affidamento diretto in caso di lite connessa ad altra già pendente

– Vista la deliberazione AVCP n.556 del 31.05.2017 che al par. 3.3 precisa che l'affidamento dei servizi legali di cui all'art. 17 del d.lgs. 50/2016 è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 del D. Lgs. 136/2000.

– Data la particolare esperienza e conoscenza nella materia del contendere, desumibile da CV del legale, acquisito agli atti.

– Considerato che non sussistono cause di incompatibilità e/o ostative al conferimento, come risulta dalle dichiarazioni agli atti, si procede all'affidamento dell'incarico previa informativa alla Giunta Comunale n. 7 del 17/03/2022.

## RIFERIMENTI NORMATIVI

### **A carattere generale:**

- D. Lgs. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”  
(e successive modifiche ed integrazioni) art. 107, art. 151 sulla necessità o meno del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria”.
- Regolamento UE 2016/ 679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati" e D.Lgs. 196/2003 e s.m.i “Codice in materia di protezione dei dati personali" (e successive modifiche ed integrazioni).
- D.Lgs. 82/2005 “Codice dell'Amministrazione Digitale" (e successive modifiche ed integrazioni).

### **A carattere specifico:**

- Art 26 comma 3 e art. 39, comma 5 dello Statuto Comunale relativi alla rappresentanza processuale dell'Ente
- D.M. n. 140/2012 e s.m.i “Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell'art.9 del Decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 ”
- L'art. 114, c. 2 del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, adottato con
- Deliberazione di G.C. n. n. 44 del 18 aprile 2013 e successive modifiche e integrazioni sull'ambito di applicazione delle norme di affidamento di collaborazione autonome a soggetti esterni
- D.M. n. 55/2014 e s.m.i "Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247. "
- Dlgs. n. 50/2016 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", art. 17 "Contratti esclusi", comma 1, lett. d)
- Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 recante: "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136" Aggiornata al decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50” con delibera n. 556 del 31 maggio 2017
- Delibera ANAC n. 556 del 31/5/2017 "Linee Guida tracciabilità aggiornate"
- Linee Guida Anac n. 12 recanti «Affidamento dei servizi legali». (Delibera n. 907). (18A07253) del 24/10/2018
- Decreto sindacale n. 3 del 27/02/2021 con cui è stato rinnovato l'incarico a tempo determinato ai sensi dell'art. 110, c. 1, del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., di Dirigente del 3° Settore, a decorrere dal 1° marzo 2021 fino alla scadenza del mandato del Sindaco alla dott.ssa Federica Caponi;

- Determinazione del Dirigente del 3° Settore n. 213 del 01/03/2021 con cui è stato conferito l'incarico di Posizione Organizzativa del 2° Servizio "Ufficio Associato Tributi, Contenzioso e Demografici" alla D.ssa Ciampalini Cinzia, dal 01/03/2021 al 31/12/2022.
- Il presente atto è coerente con la programmazione delle attività di questo Ente così come risulta dal Bilancio di Previsione 2022-2024 approvato con delibera del C.C. n° 62 del 29/12/2021 e dal Documento Unico di Programmazione 2022-2024, approvato con deliberazione C.C. n° 61 del 29/12/2021.
- Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024, approvato con deliberazione G.C. n° 1 del 11/01/2022

#### **ELENCO ALLEGATI:**

- Allegato A – Informativa di Giunta
- Allegato B – Dati sensibili

#### **ADEMPIMENTI A CURA DEL DESTINATARIO**

#### **ESERCIZIO DEI DIRITTI**

Contro il presente atto è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o notifica o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione.

Il diritto di accesso agli atti può essere esercitato rivolgendosi all'Ufficio Relazioni con il Pubblico.  
telefono: 0587 299248  
indirizzo e-mail: [urp@comune.pontedera.pi.it](mailto:urp@comune.pontedera.pi.it)

#### **ADEMPIMENTI A CURA DELL'ENTE**

L'atto sarà trasmesso dal servizio proponente:

- 1 DEMOGRAFICI
- 2 1° SERVIZIO FINANZIARIO

#### **ADEMPIMENTI A CURA DELLA RAGIONERIA**

Il Servizio Bilancio provvederà alla registrazione dei movimenti contabili, come da Tabella sotto riportata, e all'apposizione del Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e per la conseguente efficacia dell' Atto.

### 1) TABELLA ACCERTAMENTI

ESERCIZIO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RISORSA	DEBITORE	IMPORTO

### 2) TABELLA IMPEGNI

ESERCIZIO	DESCRIZIONE CAPITOLO	INTERVENTO / CAPITOLO	CREDITORE	IMPORTO
2022	Spese legali- Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti	10102322480 v liv.1030299002	Avv. Luigi Bimbi	2340,94

### ESECUTIVITA'

Il presente provvedimento è esecutivo dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario.

Il responsabile del procedimento: Dott.ssa Cinzia Ciampalini, Tel.: 0587/299224, email:  
c.ciampalini@comune.pontedera.pi.it

IL SEGRETARIO GENERALE  
3° SETTORE SERVIZI FINANZIARI, ALLA  
PERSONA E ORGANIZZAZIONE  
RITA CIARDELLI / ArubaPEC S.p.A.